

**SERVIZIO 15 "SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI RAGUSA"**U.O. N. 1 – AFFARI GENERALI E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'
FINANZIARIE - RIPARTIZIONE FAUNISTICO-VENATORIAe-mail: servizio.rg.svilupporurale@regione.sicilia.itpec : servizioterritorioragusa.rfv@pec.itViale Europa, 149 - 97100 RAGUSA
Tel. 0932-25.78.65 – Fax 0932-25.78.70

Prov. n.2/RFV del 30.09.2022

Oggetto: Calendario venatorio stagione 2022/2023 - disposizioni di cui all'art.6 All. "1" del D.A. n.17/GAB del 25.05.2022: **regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva a squadre****REGOLAMENTO****Caccia al cinghiale in forma collettiva a squadre
Stagione Venatoria 2022 - 2023****IL DIRIGENTE**

Ai sensi dell'art. 20 comma 2° della L.r. 33/97 e s.m.i., del D.A. n.17/GAB del 25 Maggio 2022 che disciplina l'attività venatoria per la stagione 2022-2023 nella Regione Siciliana e s.m.i., ritenuto dover regolamentare **la caccia al cinghiale in forma collettiva a squadre** con provvedimento da emanarsi entro il 03 Ottobre 2022 nel rispetto delle vigenti leggi e degli indirizzi generali stabiliti dal calendario venatorio 2022-2023

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1 - Il presente regolamento disciplina l'esercizio della caccia al cinghiale **in forma collettiva a squadre** negli **AA.TT.CC. RG 1 e RG 2** per la Stagione Venatoria **2022-2023**, nel rispetto dei seguenti indirizzi generali e delle vigenti normative statali e regionali in materia.

ART. 2 - La caccia al cinghiale in forma collettiva, con l'ausilio dei cani da seguita e con la formazione di squadre iscritte presso questa Ripartizione Faunistico Venatoria, è consentita **dal 01 al 30 Gennaio 2023**;

ART. 3 – La caccia al cinghiale in forma collettiva a squadre e con l'ausilio dei cani è permessa **solo** previa autorizzazione di questa Ripartizione Faunistico Venatoria. Ciascuna squadra potrà effettuare settimanalmente **non più** di due battute scegliendo tra le giornate del lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. Ciascun cacciatore **comunque non** potrà effettuare più di tre giornate di caccia settimanali;

ART. 4 - In ogni A.T.C. possono essere autorizzate fino a **DIECI** squadre per giornata di caccia; ciascuna squadra sarà contraddistinta da un numero;

ART. 5 - Ogni squadra potrà essere formata da un minimo di **SEI** e fino ad un massimo di **TRENTACINQUE** cacciatori e fra questi devono essere previsti:

- a) il **caposquadra**, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
- b) i **cacciatori** in squadra, che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
- c) i **conduttori** dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;

ART. 6 - Il capo squadra è obbligato a contrassegnare la zona assegnata sistemando, un'ora prima dell'alba, apposite tabelle, a cura e spese della squadra richiedente, recanti la dicitura **"ATTENZIONE BATTUTA DI CACCIA AL CINGHIALE IN CORSO"** che dovranno essere collocate a distanza di circa ml.100 l'una dall'altra, in corrispondenza dei sentieri principali di maggiore passaggio per escursionisti, cercatori di funghi e quant'altro, nonché agli incroci dei sentieri stessi, nelle vicinanze di appostamenti di caccia ed in ogni altro luogo funzionale e utile a far conoscere a terzi lo stato di pericolosità della particolare forma di caccia in atto nella zona, al fine di rendere il più sicuro possibile lo svolgimento della battuta; l'inizio e il termine della battuta di caccia devono essere segnalati da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

ART. 7 - Il capo squadra dovrà dichiarare di essere in possesso di idonea conoscenza e preparazione alla caccia al cinghiale in forma collettiva, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 D.P.R. 445/2000);

ART. 8 - Il capo squadra e ciascun cacciatore, membro della squadra, non dovranno aver commesso reati penali o infrazioni amministrative contro le norme di tutela della fauna e di disciplina del prelievo venatorio, negli ultimi cinque anni;

ART. 9 Le battute potranno svolgersi esclusivamente dentro l'area a ciascuna squadra assegnata;

ART. 10 Ogni cacciatore dovrà essere in regola con la documentazione prevista per l'esercizio dell'attività venatoria e regolarmente ammesso nell'A.T.C. ove si svolge la battuta;

ART. 11 Ciascun cacciatore non potrà essere iscritto in più di una squadra ed è vietata la fusione di una o più squadre;

ART. 12 L'autorizzazione ad effettuare la battuta di caccia al cinghiale potrà essere rilasciata previa presentazione da parte del capo squadra di apposita istanza in bollo con planimetria I.G.M. in scala 1:10.000 riportante l'esatta perimetrazione dei luoghi in cui avverrà la battuta di caccia, almeno **DIECI** giorni prima della battuta, alla Ripartizione Faunistico Venatoria che, ricevute le varie istanze, autorizzerà in ordine cronologico di presentazione assegnando la prima giornata utile prescelta e così di seguito;

ART. 13 È fatto obbligo al capo squadra, con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio battuta, di redigere il foglio giornaliero delle presenze dei cacciatori iscritti alla battuta, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Ripartizione Faunistico Venatoria, nel quale saranno registrati, a fine giornata, gli eventuali capi abbattuti. Tale foglio sarà consegnato alla Ripartizione Faunistico Venatoria per i dovuti controlli e per il rilevamento dei dati statistici unitamente all'attestato venatorio relativo all'effettuazione degli esami trichinoscopici dei capi abbattuti. Nel detto stampato dovranno essere indicati il sesso, la classe di età, il peso, la località in cui è avvenuto l'abbattimento, nonché i dati biometrici. Entro le 48 ore successive alla battuta di caccia, il capo squadra è tenuto a consegnare la scheda consultiva debitamente compilata riportante i dati anagrafici dei componenti la squadra, la zona dell'intervento, il giorno della battuta nonché il numero dei capi abbattuti;

ART. 14 - Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta, durante il suo svolgimento, dovranno obbligatoriamente indossare un abbigliamento adeguato costituito da un GILET di colore **ARANCIONE**, che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza propria ed altrui;

ART. 15 - Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con le armi scariche;

ART. 16 - I conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta e tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta;

ART. 17 - Durante lo svolgimento della battuta il capo abbattuto è attribuito alla squadra operante nella zona in cui avviene il prelievo;

ART. 18 - È vietata la partecipazione di minorenni e/o accompagnatori al seguito dei cacciatori partecipanti alla battuta;

ART. 19 - Sul tesserino venatorio di ciascun componente la squadra, all'atto della richiesta di iscrizione della stessa, dovranno essere riportate dalla Ripartizione Faunistico Venatoria che autorizza, l'annotazione del numero e la denominazione della squadra d'appartenenza, nonché il numero di protocollo dell'autorizzazione;

ART. 20 - La vigilanza sulla corretta osservanza è affidata ai soggetti previsti all'art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n°33.

Il Dirigente della U.O.1
(*Dr. Giuseppe Morando*)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/2013)

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
(*Dr. Tullio Serges*)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/2013)